

OGGETTO: INFORMATIVA SULLA RIFORMA DELLO SPORT confermata la partenza dal 01/07/2023, ma con adempimenti differiti

Come tutti, ormai, sapete, il prossimo 01 luglio è prevista l'entrata in vigore della parte più importante della riforma dello sport, relativa al nuovo inquadramento lavorativo dei collaboratori sportivi (D. Lgs. 36/2021), i cui contenuti sono stati illustrati nelle documentazioni precedentemente pubblicate, cui si rimanda, nonché, per i presenti, nel corso degli incontri tenutisi c/o i CR della FGI e, da ultimo, nella giornata del 23/06/23 a Rimini in occasione della manifestazione "Ginnastica in festa".

Rispetto a quanto indicato nelle documentazioni di cui sopra non si registrano variazioni a livello di provvedimenti ufficiali pubblicati in G.U.

Sono però in programma, come dichiarato in una conferenza stampa congiunta dei ministri del Lavoro Calderone e dello Sport Abodi, e confermato dallo stesso Ministro Abodi nel corso dell'incontro tenutosi c/o il CONI con i rappresentanti delle FSN, DSA ed EPS, ulteriori rilevanti modifiche, che saranno stabilite da nuovi decreti, dei quali uno già presentato alle commissioni parlamentari, il cui testo è già noto (ma che, per motivi tecnici, essendo un provvedimento correttivo di un Decreto Legislativo, non potrà entrare in vigore prima della fine di luglio), ed altri di prossima emanazione (che assumeranno la forma tecnica di Decreti Legge, quindi immediatamente operativi, per il funzionamento del RAS) i cui contenuti, ancora non noti nei dettagli, sono stati anticipati nella conferenza stampa e negli incontri di cui sopra.

E' stata altresì annunciata una circolare del MLPS, da pubblicarsi entro il 30/06 p.v., che dovrebbe, in qualche modo, anticipare i contenuti del decreto "correttivo 2" per dare indicazioni agli enti ispettivi circa la non applicazione di eventuali sanzioni per comportamenti conformi a quanto anticipato nel "correttivo 2" (non ancora in Gazzetta Ufficiale) ma difformi rispetto a quanto previsto dai decreti attualmente in vigore.

Si tratta, chiaramente, di annunci privi di valenza giuridica, che creano tuttavia un legittimo affidamento circa le intenzioni del legislatore.

Conseguentemente, ad oggi, anche se la situazione, a 7 giorni dall'entrata in vigore della riforma, è paradossale, non è possibile dare ancora certezze assolute a livello operativo.

Premesso quanto sopra, tenuto conto della necessità, da parte degli operatori sportivi, di avere indicazioni concrete per pianificare l'attività della prossima stagione sportiva nonché, per alcuni, anche su come agire a stagione in corso, a decorrere dal prossimo 01/07, con la presente circolare si offrono le informazioni ad oggi disponibili in merito:

- alle possibili novità in arrivo (prima parte dell'informativa)
- e soprattutto, quale possa essere il comportamento da tenere in questa fase di grande confusione ed incertezza (seconda parte dell'informativa).



<u>LE IPOTESI DI MODIFICA (PREVISTE DAL DECRETO "CORRETTIVO 2" ED ANTICIPATE IN CONFERENZA STAMPA)</u>

a) Adeguamento degli statuti

Il D.Lgs. 36/21 introduce alcune (poche, se lo statuto attuale rispetta correttamente la normativa ora vigente, ma importanti) novità sulle clausole che debbono essere inserite negli statuti degli enti sportivi dilettantistici.

Nel corso della conferenza stampa congiunta dei ministri dello sport e del lavoro è stato anticipato che sarà previsto lo spostamento al 31/12/2023 del termine per l'adeguamento degli statuti: non sarà quindi necessario "correre", ma ci sarà tutto il tempo per provvedere con calma alla convocazione delle assemblee dei sodalizi.

Si ricorda a tal fine che le assemblee dovranno essere convocate in forma straordinaria, il che significherà, per le S.S.D. a r.l. e per le cooperative sportive (nonché per le A.S.D. in possesso di personalità giuridica) la necessità dell'atto notarile.

Al momento non è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per la necessaria registrazione del nuovo statuto. Vi ricordo, invece, che gli atti posti in essere da A.S.D. e S.S.D. sono esenti ai fini dell'imposta di bollo.

b) Compatibilità dei locali utilizzati con le destinazioni d'uso

Il decreto correttivo in corso di esame alle Commissioni Parlamentari prevede anche per gli Enti Sportivi Dilettantistici – in analogia a quanto già disposto dal Codice del Terzo Settore – la possibilità di operare lo svolgimento delle attività istituzionali (le attività sportive) presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica d'uso dei locali.

Si tratta di una previsione estremamente utile, che supera eventuali regolamenti locali o regionali e che rende non necessaria – a tali fini - l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, qualifica che comporterebbe l'assoggettamento ai vincoli ed al regime tributario di tale normativa.

c) Lavoro sportivo e volontariato

Le principali modifiche/integrazioni dovrebbero essere:

- l'innalzamento da 18 a 24 ore settimanali oltre al tempo dedicato a gare/partite/trasferte) per la presunzione della natura di co.co.co. del rapporto di lavoro sportivo (ricordo che trattasi comunque di presunzione legale relativa e che l'eventuale superamento del tetto delle 24 ore non comporta automaticamente la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato);
- la procedura di silenzio assenso per l'autorizzazione allo svolgimento lavoro sportivo dei pubblici dipendenti (rimane ovviamente la facoltà dell'ente pubblico di negare la possibilità di svolgere l'attività di lavoratore sportivo, senza necessità di motivazione);
- la possibilità di corrispondere ai volontari previa autocertificazione da parte di questi dell'effettività della spesa sostenuta un rimborso spese forfetario fino a 150 euro mensili (analogamente ai volontari del terzo settore). Previsione utile a risolvere le posizioni che prevedono rimborsi di importo minimo;



- una nuova, specifica, regolamentazione dei rapporti con i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (che riguarda gli organismi affilianti organizzatori delle gare e non chi vi partecipa);
- la precisazione circa il fatto che la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico si applica solo per le prestazioni a favore di A.S.D. e S.S.D., questione che emerge già da una lettura sistematica delle norme, ma i chiarimenti ufficiali sono sempre ben accetti. Ciò significa che un lavoratore sportivo in possesso di P.IVA (es. istruttore o Personal Trainer) potrà usufruire della disciplina agevolata del lavoro sportivo quando opera con un Ente Sportivo, ma non quando opera nei confronti di un committente diverso (es. persone fisiche o alberghi/villaggi turistici);
- la precisazione circa il fatto che le norme agevolative sul lavoro sportivo non si applicano per i soggetti iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali: ciò significa che figure quali medici, fisioterapisti, psicologi dello sport etc. dovranno essere retribuiti secondo le ordinarie forme di collaborazione lavorativa, e non potranno essere considerati lavoratori sportivi.
- la precisazione circa il fatto che le ulteriori figure alle quali poter applicare la disciplina del lavoro sportivo (oltre a quelle previste dalla legge: atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara) sono solo quelle previste dai <u>regolamenti tecnici</u> degli enti affilianti, con ciò chiudendo la strada alla possibilità di inquadramento come lavoratori sportivi di figure quali i custodi, i magazzinieri, i giardinieri, gli addetti all'impianto ed alle pulizie, e simili;
- viene confermato che le co.co.co Amministrativo Gestionali non costituiscono lavoro sportivo, anche se a livello fiscale e previdenziale beneficeranno delle medesime agevolazioni. La conseguenza è che gli adempimenti da operare saranno quelli ordinari e non quelli agevolati previsti per i lavoratori sportivi;
- viene stabilita l'irrilevanza ai fini IRAP, fino all'ammontare di 85.000,00 Euro l'anno, dei compensi erogati ai co.co.co. sportivi, esattamente com'è oggi per i "vecchi" compensi sportivi: una disposizione coerente con il sistema, ma in assenza di una disposizione specifica tale beneficio scomparirebbe. Per come è scritta la norma, non è ancora chiaro se il limite degli 85.000,00 € dovrà essere considerato a livello individuale o complessivo. Non è una questione da poco. Sarà necessario a tal fine attendere la versione definitiva del decreto.

d) Oneri ed adempimenti dell'Ente Sportivo Dilettantistico quale datore di lavoro

- viene confermato che, in presenza di lavoratori subordinati (sportivi o non sportivi) e di co.co.co A/G, gli adempimenti in materia giuslavoristica restano quelli ordinari. Sarà quindi necessario rivolgersi ad un Consulente del Lavoro;
- viene previsto che, per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, gli adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga potranno (e non più dovranno) essere operati attraverso il Registro delle Attività Sportive, con ciò lasciando la possibilità agli Enti Sportivi di rivolgersi anche per queste situazioni ai Consulenti del Lavoro. Chi, invece, non volesse accollarsi i costi del professionista incaricato, potrà agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate previste dalla legge;



- viene previsto che, per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l'inizio del rapporto) e che l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un'unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;
- Per l'operatività delle suddette semplificazioni (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici) si dovrà attendere un decreto attuativo da adottare entro il 1 luglio2023;
- a seguito di quanto sopra, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i co.co.co. sportivi (non per gli AG) potranno essere effettuati entro il 31/10/2023.

e) Oneri ed adempimenti ai fini INAIL e sicurezza sul lavoro

- Permangono ancora molti dubbi sulla disciplina INAIL, che dovrà essere coordinata con la disciplina per l'assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti dall'art. 51 della legge 289/2002 (e compresa nel tesseramento all'organismo affiliante); si tratta di una delle questioni più difficili da risolvere, soprattutto per quanto riguarda gli atleti: da un lato ci sono i costi e gli adempimenti aggiuntivi per A.S.D. e S.S.D., dall'altro il carico di lavoro (prima ancora che di esborsi) per l'INAIL, dato che gli infortuni nello sport, a differenza del lavoro ordinario, rappresentano quasi la regola e non l'eccezione;
- dovrebbe a tal fine essere prevista l'esenzione dall'obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevendono compensi inferiori a 5.000,00 Euro annui. Su tale esenzione permane molta incertezza. La previsione era stata inserita nella prima bozza del decreto correttivo, ma è stata stralciata dalla versione finale. Tuttavia l'esenzione è stata ribadita in sede di conferenza stampa congiunta da parte dei ministri;
- dovrebbe altresì essere prevista l'esenzione da buona parte degli obblighi (in primo luogo DVR e visita del medico del lavoro) per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, nel caso di lavoratori sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro. Resta fermo che in caso di presenza anche di lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000,00 Euro e/o di lavoratori subordinati (sportivi o non sportivi) e/o di co.co.co A/G l'obbligo del DVR permane.

f) Credito di imposta

Per ridurre l'incidenza dei costi delle società sportive conseguenti il nuovo inquadramento lavorativo dei collaboratori è stata annunciata l'emanazione di un provvedimento in favore dei sodalizi di minori dimensioni che preveda la maturazione di un credito di imposta pari, o comunque collegato, agli oneri previdenziali sul lavoro sportivo. I dettagli di tale provvedimento non sono noti, e, nel caso, saranno illustrati con apposita circolare.



COMPORTAMENTI DA TENERE, IN CONCRETO, A DECORRERE DAL 01/07 P.V.

- <u>A)</u> <u>Innanzitutto, le (poche) certezze</u>, relative alla circostanza che l'attuale regime dei compensi sportivi quali "redditi diversi" sarà abrogato dal 01/07:
 - 1. i compensi relativi al mese di giugno (ed eventuali precedenti) dovranno essere erogati entro il 30/06/2023 per poter beneficiare dell'attuale disciplina;
 - 2. sarà necessario rivedere l'inquadramento, e la relativa contrattualistica, con tutti gli attuali collaboratori;
 - 3. per i collaboratori sportivi che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione occorre provvedere senza indugio, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso, alla richiesta della prevista autorizzazione, (in assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari);
 - 4. per i collaboratori sportivi che operano con minori occorre provvedere senza indugio alla richiesta c/o la procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di pedopornografia;
 - 5. per i collaboratori sportivi che non opereranno nei mesi di luglio e agosto è opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti;
 - 6. per i collaboratori sportivi che operano effettivamente come volontari, in attesa delle indicazioni circa l'obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale dell'Organo Direttivo che disponga l'affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell'impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all'attivazione anche in forma libera di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l'attività svolta e l'inizio del rapporto;
 - 7. in ogni caso, contattare dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
- <u>B</u>) In relazione ai rapporti di collaborazione in corso, che continueranno senza soluzione di continuità anche dopo il 01/07, nonché in relazione ai nuovi rapporti di collaborazione che saranno instaurati post 01/07, oltre agli adempimenti sopra evidenziati occorre definire l'atteggiamento da intraprendere:
- B1) La soluzione prudente, e l'unica che, ad oggi, consente di avere certezze, prevederebbe di applicare, fino all'emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni, la normativa vigente:
- i. valutare attentamente se i rapporti di co.co.co sportivi siano effettivamente "genuini" o rischino, per le caratteristiche di svolgimento, di poter essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato, e nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi;
- ii. effettuare tramite un consulente del lavoro, ovvero un commercialista abilitato allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, con le modalità ordinarie, tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, e compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;



- iii. assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l'INAIL, nelle categorie e con le tariffe, ad oggi previste.
- B2) Dall'altra parte, la soluzione diametralmente opposta: confidare nell'approvazione delle modifiche previste dal correttivo, ed anticipate in conferenza stampa dai ministri del lavoro e dello sport, attendere le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed operare gli adempimenti che saranno richiesti entro il 31/10 p.v.

La scelta non può che essere soggettiva, tenendo anche conto del numero dei collaboratori, dei relativi compensi, degli oneri relativi agli adempimenti, e della propensione al rischio di ciascuno (ancorché relativo, considerate le dichiarazioni operate ufficialmente dai ministri competenti).

Qualora venga operata la scelta sub B2) è opportuno, quantomeno, provvedere alla stipula e sottoscrizione dei nuovi contratti di co.co.co sportiva, da opporre in caso di eventuale verifica ispettiva per non incorrere nelle sanzioni c.d. di lavoro irregolare. Se possibile, a maggior tutela, certificare la data di tali contratti attraverso scambio di pec.

<u>C)</u> Si evidenzia che gran parte degli adempimenti e delle incombenze sopra evidenziate non trovano applicazione, oltre che in relazione ai volontari, anche in relazione ai collaboratori sportivi titolari di partita IVA.

Va da sé che l'apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale. Si evidenzia a tal fine che, qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo - soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo" l'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta.

E ciò, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali).

Poiché i collaboratori sportivi sono spesso renitenti all'apertura della Partita IVA occorre spiegare agli stessi che, in caso di opzione per il regime forfettario (che rappresenterà la quasi totalità dei casi) i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.

<u>D)</u> <u>Si ricorda, infine, che le co.co.co Aministrativo-Gestionali non costituiscono rapporti di lavoro sportivo</u> (anche se, per le stesse sono previste le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei lavoratori sportivi).

Per tali lavoratori, così come per i lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato, non operano le semplificazioni relative agli adempimenti e occorre procedere (come per il passato) per gli adempimenti ordinari

La presente nota, introduce le nuove norme sul lavoro sportivo introdotte dalla Riforma dello Sport, presentate nel Convegno organizzato dalla FGI, tenutosi a Rimini, in occasione della Ginnastica in Festa, il 23.06.2023 (documenti e video registrazione sono accessibili dal seguente link: https://www.federginnastica.it/attivit%C3%A0-federale/25963-sportello-fiscale.html)